

Proposta di legge di integrazione al D.L.gs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



Fatto da: Iervolino Luigia 5AI, Rega Maria Rubina 5AI, Villano Veronica Maria 5Bsu



La legge sulla protezione dei dati personali stabilisce le regole per la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati relativi alle persone fisiche. Definisce chiaramente i diritti delle persone interessate, come il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati, e stabilisce gli obblighi di chi gestisce tali informazioni. La legge disciplina inoltre il ruolo dell'autorità di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali, che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme e di sanzionare eventuali violazioni. Si ispira al D.Lgs. 196/2003 e al GDPR europeo (Regolamento UE 2016/679), integrando principi fondamentali come la trasparenza e la sicurezza dei dati, per garantire una protezione efficace della privacy.



Relazione Illustrativa

Il Codice Privacy italiano ha rappresentato per anni il riferimento normativo principale in materia di tutela dei dati personali. L'adeguamento al GDPR ha introdotto importanti innovazioni, come il principio di accountability, la privacy by design e by default e l'inasprimento delle sanzioni. Nonostante ciò, l'uso sempre più diffuso di strumenti digitali e sistemi automatizzati richiede un intervento normativo di integrazione, volto a chiarire i diritti degli interessati e gli obblighi dei titolari del trattamento. La presente proposta di legge non sostituisce il D.Lgs. 196/2003, ma lo integra, rafforzando la tutela dei dati personali e il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità ai principi del GDPR.

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge tutela i dati personali delle persone fisiche e garantisce il rispetto della privacy. Si evidenzia la necessità di chiarire in modo più dettagliato la protezione dei dati raccolti

indirettamente, come quelli derivanti da algoritmi o sistemi automatizzati, per garantire maggiore trasparenza.

2. La legge disciplina la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati da parte di soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di prevenire abusi e utilizzi impropri. È opportuno definire con precisione la durata massima di conservazione dei dati per evitare accumuli eccessivi.

3. Tutti i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati solo per scopi specifici e legittimi. Si sottolinea la necessità di regole più chiare sul divieto di cessione o vendita dei dati a terzi senza consenso esplicito dell'interessato.

Articolo 2 – Diritti degli interessati

1. Gli interessati hanno diritto di sapere quali dati vengono raccolti su di loro e di accedervi in qualsiasi momento. È necessario rendere più semplice l'accesso ai dati anche tramite strumenti digitali accessibili.

2. Gli interessati possono richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati inesatti o non più necessari. Si suggerisce di stabilire tempi massimi definiti per completare queste operazioni, garantendo una risposta tempestiva.

3. Le persone devono ricevere informazioni chiare su chi tratta i dati, per quali finalità e per quanto tempo saranno conservati. Sarebbe utile prevedere la possibilità di ricevere periodicamente una sintesi dei dati raccolti, per monitorare il loro utilizzo nel tempo.

ARTICOLO 3 - Obblighi dei titolari del trattamento

1. I titolari del trattamento devono fornire un'informativa chiara, semplice e accessibile, anche in formato digitale scaricabile. È necessario garantire che l'informativa sia facilmente comprensibile e disponibile in formati accessibili.

2. I dati devono essere trattati principalmente con il consenso dell'interessato, libero, specifico, informato e revocabile. In casi eccezionali, come emergenze sanitarie o ricerche scientifiche importanti, i dati possono essere trattati senza consenso, purché strettamente necessario e con autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo.

3. Devono essere adottate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni accidentali. È importante prevedere verifiche periodiche e aggiornamenti regolari delle misure di sicurezza, almeno ogni sei mesi, per garantire efficacia continua.

Articolo 4 – Autorità di controllo e sanzioni

1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali, autorità indipendente incaricata di vigilare sul rispetto della legge. È opportuno prevedere la pubblicazione di rapporti annuali di trasparenza sulle attività e sulle sanzioni applicate.
2. Il Garante può effettuare controlli, ispezioni e verifiche, richiedere documenti e correggere eventuali violazioni. Sarebbe utile introdurre linee guida pratiche per aiutare enti pubblici e privati a conformarsi correttamente alla normativa.
3. In caso di violazioni, il Garante può applicare sanzioni proporzionate, comprese multe elevate e sospensioni temporanee. È consigliabile adottare un sistema di sanzioni progressive, con avvisi e tempi di adeguamento prima dell'applicazione di misure più severe.

Articolo 5 – Adeguamento alle normative europee e principi innovativi

1. Le regole italiane devono essere coerenti con il GDPR (Regolamento UE 2016/679), esplicitando quali disposizioni europee prevalgono in caso di conflitto con la normativa nazionale. Sarebbe opportuno chiarire meglio le priorità tra normativa nazionale ed europea.
2. Il titolare del trattamento deve dimostrare di aver adottato misure adeguate per proteggere i dati secondo il principio di accountability, documentando tutte le attività di trattamento in registri ufficiali accessibili all'autorità di controllo.
3. I sistemi informatici e le procedure devono essere progettati per proteggere i dati fin dall'inizio (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default). Gli interessati hanno diritto all'oblio, alla portabilità dei dati e all'informazione rapida in caso di violazioni. È necessario prevedere linee guida operative per servizi online e applicazioni, affinché questi diritti siano effettivamente applicabili nella pratica.

Articolo 6 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.